

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA  
PROVINCIA DI BARI (I.A.C.P.)**  
**Via Francesco Crispi n. 85/A**  
**70123 - Bari**

**Capitolato di Polizza di Assicurazione**  
**Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)**  
**Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)**  
**Responsabilità Civile Immobili**

**GBS SpA**  
**General Broker Service**

**Direzione Generale**

**00153 Roma - Via Angelo Bagnoni, n. 8**

**Tel +39 06 83090.3 pbx - Fax +39 06 58334546 pbx**

**E-mail: [gbsspa.it](mailto:gbsspa.it)**

## Definizioni comuni

<b>ASSICURATO</b>	<p><b>SEZIONE I:</b> La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto l'Ente Contraente che stipula in nome proprio e per conto di tutte le persone fisiche sotto indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ il rappresentante legale degli assicurati nonché le persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, gli amministratori, il direttore generale, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori in forma coordinata e continuativa (Parasubordinati), per danni cagionati nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni e/o appartenenza agli Enti assicurati;</li> <li>➤ volontari e gli obiettori di coscienza di cui il Contraente si avvale per l'esercizio della propria attività;</li> <li>➤ le associazioni dopolavoristiche del personale.</li> </ul> <p><b>SEZIONE II:</b> ➤ La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto l'Ente Contraente che stipula in nome proprio e per conto dei proprietari degli immobili facenti parte del "Patrimonio immobiliare", assegnato al Contraente tramite leggi o disposizioni normative di qualsiasi natura</p>
<b>ASSICURAZIONE</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>BROKER</b>	La G.B.S. S.p.A. General Broker Service (in seguito detta General Broker o più semplicemente Broker).
<b>CONTRAENTE</b>	La persona giuridica che stipula l'assicurazione.
<b>FRANCHIGIA</b>	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>INDENNIZZO/ RISARCIMENTO</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>POLIZZA</b>	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
<b>PREMIO</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>RETRIBUZIONE</b>	Ai fini del conteggio del premio quanto, al lordo delle ritenute previdenziali (esclusa la parte a carico del datore di lavoro), i dipendenti ed altre categorie equiparabili ad essi, che operino in regime di prestazione di lavoro convenzionata, effettivamente, ricevono a compenso delle loro spettanze. Devono quindi intendersi inclusi gli emolumenti lordi corrisposti, ai collaboratori in forma coordinata e continuativa (Parasubordinati).
<b>RISCHIO</b>	La probabilità del verificarsi del sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>SCOPERTO</b>	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
<b>SINISTRO</b>	<p>RCT: la notifica dell'atto o la richiesta di risarcimento per la quale è prestata la garanzia assicurativa; sono equiparate a richieste di risarcimento danni le denunce presentate dal Contraente.</p> <p>RCO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.</p>

<b>COSE</b>		Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
<b>DANNO CORPORALE</b>		Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
<b>DANNI MATERIALI</b>		Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
<b>MASSIMALE PER SINISTRO</b>		La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
<b>ANNUALITA' ASSICURATIVA</b>		Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>PATRIMONIO IMMOBILIARE</b>		<p>Il complesso degli immobili costituiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fabbricati, strutture o porzioni di essi, ivi comprese le eventuali parti comuni o condominiali, opere di fondazione ed interrato, fissi ed infissi, gli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati e delle strutture, comunque adibiti (compresi viali, strade, alberi, parchi ecc...) le dipendenze, le recinzioni ed i cancelli. I predetti fabbricati possono essere comunque costruiti e sono adibiti ad attività del Contraente o ad altre, assegnati a terzi ed utilizzati dagli stessi a civile abitazione, uffici, attività commerciali, attività ricreative e sociali;</li> <li>- impiantistica (macchinari ed attrezzature) a servizio dei fabbricati e degli spazi adiacenti di pertinenza, quali: impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento, di condizionamento, montacarichi, scale mobili, antenne centralizzate, attrezzature destinate agli spazi adiacenti e comunque tutti gli impianti e le installazioni considerate immobili per loro natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, moquettes, parquet, statue non aventi valore artistico, lastre di vetro o cristallo;</li> <li>- Terreni, comunque adibiti;</li> <li>- Il Patrimonio immobiliare, può essere di proprietà del Contraente o di terzi che abbiano assegnato gli immobili al Contraente stesso ai sensi di legge o di disposizioni normative di qualsiasi natura.</li> </ul>
<b>UNITA' IMMOBILIARE</b>		Parte del Patrimonio immobiliare, consegnato ad un "assegnatario" tramite contratto di locazione con I.A.C.P.
<b>ASSEGNATARIO DELLE UNITA' IMMOBILIARI</b>		Persona fisica o giuridica che riceve in consegna unità immobiliare a seguito della stipula di un contratto di locazione con lo I.A.C.P.

Data      /      /

La Società

Il Contraente

## DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nello svolgimento della propria attività e competenze, ovunque svolte, siano esse previste dalla legge, da regolamenti, norme o altri atti amministrativi o attribuite, consentite, delegate all'Ente Contraente o comunque svolte di fatto, incluse attività e servizi che in futuro possano essere esplicitati. Il tutto svolto con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere svolte anche avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dall' Assicurato per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future. Relativamente alle attività svolte da terzi tramite appalti, la responsabilità si intende limitata al rischio della committenza.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

www.AlboPretrorionline.it

## **Art. 1 - Norme che regolano l'assicurazione in generale**

### **Art. 1.1 - Prova del contratto**

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

### **Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

### **Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 45 giorni dalla data della decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, compreso l'eventuale periodo aggiuntivo di cui all'art. 1.8 - "Durata del contratto" e le previsioni di cui all'art. 1.9 - "Cessazione anticipata del contratto", la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

### **Art. 1.4 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

### **Art. 1.5 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 1.6 - Buona fede**

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi escluso il caso di dolo). Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

#### **Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro**

La Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 120 giorni. In tale evenienza tutte le garanzie rimarranno operanti per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso e la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Nel caso in cui le parti si siano avvalse della disdetta di cui all'art. 1.9 "Cessazione anticipata del contratto", la facoltà concessa dal presente articolo non è operante.

Si precisa, in ogni caso, che l'esercizio del diritto di recesso, da parte della Società, è subordinato al contestuale invio dei dati sui sinistri di cui al successivo art. 1.16 "Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio", aggiornato almeno a 3 mesi prima la data di formalizzazione del diritto di recesso stesso.

#### **Art. 1.8 - Durata del contratto**

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'Allegato (Prospetto di offerta). Il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preavviso.

Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a sei mesi, che la Società sarà obbligata ad accettare. In tale ipotesi, il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura.

#### **Art. 1.9 – Cessazione anticipata del contratto**

E' data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 3 mesi di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà della Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di sei mesi. In tal caso, la Società avrà l'obbligo di concedere detta proroga ed il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

#### **Art. 1.10 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 1.11 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

#### **Art. 1.12 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 1.13 - Coassicurazione e delega**

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.



#### **Art. 1.14 - Assicurazioni presso diversi assicuratori**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutte le Società ed è tenuto a richiedere a ciascuna di esse l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

#### **Art. 1.15 - Clausola broker**

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendano valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker e che lo stesso, abbia effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. In conseguenza di ciò, la Società delegataria ed ogni eventuale società coassicuratrice, delegano, esplicitamente, il broker all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti, per il Contraente, previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli Assicuratori entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società estratto conto riepilogativo degli importi incassati, per quali avrà dato disposizione di pagamento al proprio Istituto di Credito.
- che le variazioni alla presente assicurazione, richieste dal Contraente al broker in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società, nei termini di quanto previsto dall'Art. 1.13 – Coassicurazione e delega. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”;
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, nella misura dell'aliquota provvigionale del 12% (dodici per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione; la stessa verrà trattenuta dal Broker sulle rimesse premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione;
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata dal Broker per conto del Contraente/Assicurato;
- che il Broker abbia ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegni a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
- che il presente articolo sia privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

#### **Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio**

Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza dell'anno interessato, i dati afferenti l'andamento del rischio; il predetto termine è elevato a 120 giorni per la scadenza definitiva del contratto. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all'anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

sinistri denunciati;  
sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);  
sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);  
sinistri respinti.

La Società si impegna altresì a fornire, alla Contraente, i dati afferenti l'andamento del rischio in qualsiasi momento entro il termine di 30 giorni da quando l'Ente e/o il Broker ne abbiano fatto formalmente richiesta.

L'obbligo a fornire i dati relativi all'andamento tecnico del rischio, permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.

#### **Art. 1.17 – Rinuncia alla rivalsa**

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti degli assegnatari delle unità immobiliari, salvo il caso di dolo,

Resta in ogni caso impregiudicata l'azione di rivalsa cui il Contraente fosse tenuto per legge.

#### **Art. 1.18 – Corresponsabilità degli Assicurati**

Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali indicati nell'Allegato (Prospetto di offerta).

#### **Art. 1.19 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o e-mail e/o telegramma indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

#### **Art. 1.20 - Elementi per il calcolo del premio**

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati ai punti 5.1 e 5.2 dell'Allegato (Prospetto di offerta); il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati ai punti 7.1 e 7.2 dell'Allegato (Prospetto di offerta).

#### **Art. 1.21 - Regolazione e conguaglio del premio**

Se il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dal conteggio esposto nell'Allegato (Prospetto di offerta) alla presente polizza, lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.



A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere regolate entro 30 giorni dalla data di ricezione del relativo documento.

Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 30 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### **Art. 1.22 - Efficacia temporale della garanzia**

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza della presente polizza.

#### **Art. 1.23 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari**

Le Parti:

- L'assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'assicuratore si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi;
- Il broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Data        /        /

La Società

Il Contraente

-----

-----

## Sezione I - Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione RCT/RCO

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme di cui alle Sezioni I e II cui seguono, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

### Sez. I - Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

#### A) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di ogni e qualsiasi fatto accidentale, imputabile all'assicurato a qualsiasi titolo, verificatisi in relazione alla attività svolta. La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile.

#### B) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera soggetti all'assicurazione di Legge contro gli Infortuni - I.N.A.I.L. (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a. ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. N. 38/2000 e successive modificazioni, per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall' art. 5 del sopracitato decreto, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione e per gli infortuni in itinere. La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti;
- b. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n.38/2000 e successive modificazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 5%, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Le garanzie di cui ai precedenti punti A) e B) sono inoltre operanti:

- per la RC derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al D. Lgs 81/2008 e successive modifiche, nonché per la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi del D. Lgs 81/2008 e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera ai sensi del D. Lgs 81/2008 per l'attività da questi svolta, esclusivamente a favore del Contraente; nell'uno e nell'altro caso, con espressa rinuncia alla rivalsa, da parte della Società nei confronti degli stessi;
- per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222;

- le garanzie di cui ai precedenti punti A) e B) sono inoltre operanti per la Responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi tutti del D.lgs. 196/2003.

#### **Sez. I - Art. 2.2 - Precisazioni sulla qualifica di "Dipendente" e "Terzo"**

Viene equiparato a dipendente del Contraente chiunque svolga mansioni presso il Contraente, o per conto del medesimo, sia in via continuativa che temporanea o sporadica, compresi i terzi che partecipano, anche occasionalmente, alla attività svolta dallo stesso.

Sono considerati Terzi anche:

- a) i Dipendenti del Contraente non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e successive modificazioni;
- b) i Dipendenti, Amministratori ecc. di società partecipate o controllate dal Contraente;
- c) i Dirigenti ed i Funzionari;
- d) gli assegnatari delle unità immobiliari costituenti il "Patrimonio immobiliare"

Non sono considerati Terzi ai fini della garanzia RCT solamente i dipendenti di cui all'art. 2.1 lettera B.

#### **Sez. I - Art. 2.3 - Rischi inclusi nell'assicurazione**

A titolo esemplificativo e non limitativo, si conferma l'operatività delle seguenti garanzie:

##### **a) Committenza**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture, professionisti, ecc.. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno.

##### **b) Committenza auto ed altri veicoli**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario.

##### **c) Danni a mezzi sotto carico e scarico**

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

##### **d) Veicoli dei dipendenti**

La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti trovantisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro.

##### **e) RC attività varie**

L'assicurazione si intende altresì prestata per la Responsabilità Civile derivante al Contraente ai sensi di legge:

- dalla conduzione di fabbricati, a qualsiasi uso destinati e relativi contenuto ed impianti;
- dalla proprietà e manutenzione di acquedotti, compresi i danni alle persone conseguenti a erogazione di acqua alterata;
- da proprietà di mense aziendali, compresa committenza per servizi dati in appalto a terzi;

- dall'organizzazione di visite agli uffici ed agli impianti di proprietà od in uso dal Contraente e dalla presentazione e dimostrazione di impianti ed attrezzature dell'Assicurato stesso;
- dalla partecipazione ad esposizione, mostre e fiere;
- dalla esistenza di servizio di vigilanza (con guardie armate e non) e di servizi antincendio;
- dall'esistenza di attività sociali, assistenziali e ricreative direttamente gestite o gestite da terzi, fatto salvo, in quest'ultimo caso, il diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile;
- da proprietà di cani da guardia e non;
- dalla proprietà e manutenzione di insegne, ovunque installate nel territorio nazionale;
- l'assicurazione copre anche i rischi inerenti alla somministrazione di bevande e cibi, anche se distribuiti mediante macchine automatiche.

**f) Carrelli e macchine operatrici**

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della Legge n. 990 del 24.12.69 e successive modifiche.

**g) Installazione e/o manutenzione**

La garanzia comprende i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.

**h) Infortuni subiti dagli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti**

Sono considerati terzi, nel limite del massimale previsto per l'assicurazione RCO, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale.

**i) Danni a condutture ed impianti sotterranei**

**Danni da cedimento o franamento del terreno**

**Danni da interruzioni o sospensioni di attività**

La garanzia comprende i danni entro il massimo di Euro 500.000,00= per sinistro ed Euro 1.500.000,00= per anno:

- alle condutture e agli impianti sotterranei; in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il risarcimento del danno verrà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500,00=;
- a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive; in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il risarcimento del danno verrà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500,00=;
- derivanti da mancato inizio o interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza; in tal caso, il risarcimento del danno verrà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500,00=.

**j) Danni da furto**

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato. La garanzia è prestata, nel limite del massimale per danni alle cose e comunque con il massimo di Euro 250.000,00= per sinistro e per anno.

**k) Danni alle cose di terzi**

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 500,00= per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 10.000,00= per ciascun periodo assicurativo annuo.

**l) Cose in consegna e custodia**

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'Assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento. Questa garanzia è prestata nel limite del massimale per danni alle cose, previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00=, e con il limite complessivo di Euro 100.000,00= per ciascun periodo assicurativo annuo.

**m) Responsabilità Civile Personale dei Dirigenti, Quadri e Dipendenti**

La garanzia vale, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche per la responsabilità civile personale dei Dirigenti, Quadri e Dipendenti del Contraente/Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente/Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.

Agli effetti di tale estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente/Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale.

Il massimale resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.

**n) Inquinamento accidentale**

Si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti ad inquinamento accidentale dell'acqua, dell'aria o del suolo.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di Euro 2.500,00= e comunque fino a concorrenza di un massimo risarcimento di Euro 500.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

**o) Malattie professionali (comprese le malattie extratabellari)**

L'assicurazione della responsabilità civile verso tutti i dipendenti è estesa al rischio delle malattie professionali di cui al DPR 30.6.1965 n. 1124 come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988 a condizione che la malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e sia conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il periodo di efficacia temporale della stessa ma non oltre la scadenza contrattuale indicata nell'Allegato (Prospetto di offerta).

La presente estensione vale anche per le malattie che si manifestano non oltre 12 mesi dalla data di cessazione del contratto.

**p) Norme per la sicurezza sul lavoro**

L'assicurazione della responsabilità civile del personale del Contraente cui siano stati attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche, con espressa rinuncia alla rivalsa da parte della Società.

**q) Responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla conduzione del Patrimonio immobiliare, comprese tensostrutture, nonché per i danni prodotti da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua limitatamente per quest'ultimi quando sono causati da guasti o rotture di impianti, macchinari o condutture.**

**r) Responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e le infrastrutture nonché i macchinari, impianti, attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16° anno di età.**

**s) Servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile personale del personale medico;**



- t) Responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, sportiva, artistica, culturale, assistenziale, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili corsi di aggiornamento, ricevimenti, centri socio-formativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili), spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni e simili.  
Il tutto anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori.
- u) Responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di impianti sportivi e ricreativi, giardini e simili, il tutto ancorché gestito da terzi nel qual caso la garanzia opera per la committenza di tali attività.
- v) L'assicurazione comprende, in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde, mostre e fiere ovunque organizzati, i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo; sono compresi, nel limite massimo di Euro 250.000,00= per sinistro ed anno, quelli cagionati ai locali stessi;
- w) Danni derivanti da mancanza o insufficienza della illuminazione pubblica, dei mezzi di protezione in genere, da omissioni nei compiti di manutenzione e vigilanza;
- x) Danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 5.000,00= per sinistro e con il limite di Euro 2.000.000,00= per sinistro e per anno.  
Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;
- y) Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.
- z) Responsabilità Civile per danni a cose dei dipendenti, con esclusione di quelli subiti a seguito di furto e di quelli subiti da veicoli di proprietà, in uso o comodato ai dipendenti stessi.
- aa) La garanzia RCT/O prestata con la presente polizza, si estende, ai prestatori di lavoro impiegati dall'assicurato in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 10-09-2003 n° 276 ed assimilati dal predetto Decreto e dalle successive disposizioni ai lavoratori dipendenti, nei seguenti termini:
- Tali prestatori di lavoro sono equiparati ai dipendenti dell'assicurato, in caso di lesioni personali e morte da loro sofferti e di cui sia responsabile civilmente ai sensi di legge l'Assicurato o personale di cui debba rispondere ai sensi dell'art.2049 c.c., e sono a tal fine garantiti nell'ambito e nei limiti della garanzia RCO prestata in polizza. E' comunque compresa l'azione di rivalsa dell'INPS e dell'INAIL ai sensi dell'art.1916 C.C.;
  - Sono compresi i danni provocati da tali prestatori di lavoro a terzi e/o dipendenti dell'assicurato;
  - La garanzia è valida in quanto gli emolumenti lordi percepiti da tali prestatori di lavoro e i compensi riconosciuti alle aziende somministratrici vengano comunicati alla società ai fini del calcolo del premio insieme alle retribuzioni lorde versate al personale dell'assicurato;
  - In caso di corresponsabilità fra l'assicurato, il suo personale ed i prestatori d'opera qui assicurati per lo stesso sinistro, il massimale resta comunque unico;
- bb) Danni conseguenti alla proprietà ed all'esercizio di parcheggi. Sono esclusi i danni da furto;
- cc) Danni conseguenti alla proprietà ed all'esercizio di attività agricole, di giardinaggio, botaniche e florovivaistiche.



### Sez. I - Art. 2.4 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

L'assicurazione RCT non comprende i danni:

- a. da impiego di macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- b. da circolazione su strada di veicoli soggetti al D.Lgs 209/2005 e s.m.e.i nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c. alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente o da lui detenuti;
- d. alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
- e. conseguenti ad inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua o del suolo, fatto salvo quanto previsto all'art. 2.3 – Rischi inclusi nell'assicurazione lettera n.;
- f. da furto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2.3 (Rischi inclusi nell'assicurazione) sub j);

L'assicurazione RCT/RCO non comprende i danni:

- I. da detenzione o impiego di esplosivi nonché da bonifica, disinnescio e brillamento di ordigni bellici;
- II. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- III. derivanti dalla responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante dall'asbesto, l'amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- IV. risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
- V. verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- VI. direttamente o indirettamente causati o derivati in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni.

### Sez. I - Art. 2.5 - Limiti territoriali

La presente assicurazione vale per il mondo intero, mentre la Responsabilità Civile Terzi è limitata ai paesi dell'Unione Europea, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

### Sez. I - Art. 2.6 – Franchigia Frontale RCT – RCO – RC Immobili

Fatto salvo quanto diversamente pattuito, resta convenuto che per ciascun sinistro rimarrà a carico del Contraente il risarcimento dei danni fino ad Euro 500,00= fatte salve franchigie e/o scoperti più elevati come previsto all'art. 2.3 che precede.

La Società provvederà all'integrale risarcimento del danno alla Controparte, senza applicazione delle franchigie che saranno rimborsate dalla Contraente, come indicato all'articolo 3.3 (Recupero Scoperti e/o Franchigie) che segue.

Data

La Società

Il Contraente

-----

-----

## **Sezione II – Responsabilità Civile derivante dalla proprietà del patrimonio immobiliare**

### **Sez. II - Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quale civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del "patrimonio immobiliare".

### **Sez. II - Art. 2.2 – Operatività della garanzia indipendentemente dallo stato di conservazione degli immobili**

La garanzia prestata con la presente sezione si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto della copertura.

### **Sez. II - Art. 2.3 – Patrimonio immobiliare e sue variazioni – esonero dell'indicazione dell'ubicazione degli immobili**

Premesso che:

- il Patrimonio immobiliare risulta essere nella disponibilità del Contraente a vario titolo (di proprietà o assegnato a seguito di leggi o disposizioni normative di qualsiasi natura);
- il Patrimonio immobiliare è soggetto a continue variazioni di consistenza;

si stabilisce che il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società.

### **Sez. II - Art. 2.4 – Ordinaria e straordinaria manutenzione**

L'assicurazione è estesa al rischio della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione ristrutturazione ampliamento, soprelevazione, demolizione di immobili facenti parte del Patrimonio immobiliare. Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.

### **Sez. II - Art. 2.5 – Estensioni varie di garanzia**

A puro titolo esemplificativo, e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- a) Danni prodotti da rigurgito di fogna e spargimento di acqua solo se causati da guasti o rotture di impianti, macchinari o condutture;
- b) Danni derivanti dalla proprietà e manutenzione di insegne, ovunque installate nel territorio nazionale, spazi adiacenti, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto ;
- c) Danni derivanti dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura automatica;
- d) La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato;

e) Danni derivanti da sospensioni, interruzioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

## **Sez. II - Art. 2.6 – Esclusioni**

L'assicurazione R.C.T, non comprende i danni:

- a) da furto, salvo quanto previsto dal precedente Art.2.5 lettera d);
- b) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; tuttavia tali danni sono compresi in garanzia qualora siano provocati da rottura accidentale di impianti, macchinari, tubi o condutture
- c) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- e) derivanti dall'esercizio, nei fabbricati, di industrie, commerci, arti e professioni svolte da terzi, salvo che l'Assicurato sia chiamato a rispondere nella qualità di proprietario;
- f) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- g) alle cose trasportate su veicoli sotto carico e scarico;
- h) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto o l'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente asbesto o amianto;
- i) conseguenti o derivanti da campi elettromagnetici;
- j) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- k) direttamente o indirettamente causati o derivati in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni.

## Art. 3 - Norme che regolano la gestione sinistri

### Art. 3.1 - Obbligo del Contraente in caso di sinistro

A parziale deroga dell'art. 1913 Codice Civile, in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui all'art. 2.1 Sez. I (Oggetto dell'assicurazione) lett. B) solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL in caso di surroga ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modificazioni.

### Art. 3.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino alla loro conclusione le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale prestato dal presente contratto per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed il Contraente al 50%.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende.

### Art. 3.3 - Recupero Scoperti e/o Franchigie

La Società si impegna liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie contrattualmente previste, nonché ad accertare e liquidare, anche i danni non superiori per valore agli scoperti e/o franchigie.

Alla scadenza di ogni annualità o minor durata contrattuale la Società comunicherà alla Contraente gli importi anticipati per scoperti e/o franchigie e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla relativa richiesta, in un'unica soluzione.

Qualora la polizza dovesse essere annullata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra, verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 90 giorni dalla richiesta.

Data

La Società

-----

Il Contraente

-----

## Disposizione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia alla Società che ha vinto la gara, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della Delegataria.

Data            /    /

La Società

-----

Il Contraente

-----

## Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro;

Art. 1.8 - Durata del contratto;

Art. 1.9 - Cessazione anticipata del contratto;

Art. 1.11 - Foro competente;

Art. 1.13 - Coassicurazione e delega;

Art. 1.14 - Assicurazione presso diversi assicuratori;

Art. 1.15 - Clausola Broker.

Art. 1.23 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Data            /    /

La Società

-----

Il Contraente

-----



**ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA)**

Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione  
*(da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica)*

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

<b>1</b>	<b>CONTRAENTE</b>	<b>Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Bari</b> Via F. Crispi, 85/A 70123 – Bari  <b>C. F.: 00267390722</b>
----------	-------------------	---

<b>2</b>	<b>DURATA CONTRATTUALE</b>	<b>Anni 3, mesi 2, giorni 1</b>  <b>dalle ore 24,00 del 30.10.2013</b> <b>alle ore 24,00 del 31.12.2016</b>
----------	----------------------------	--

<b>3</b>	<b>SEZIONI ASSICURATE</b>	Sez. I Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)  Sez. II Responsabilità Civile derivante dalla proprietà del patrimonio immobiliare
----------	---------------------------	---

<b>4</b>	<b>Sezione I e Sezione II – Massimali Assicurati</b>	
<b>4.1</b>	RCT	Euro 10.000.000,00= per sinistro
		Euro 10.000.000,00= per persona
		Euro 10.000.000,00= per danni a cose e/o animali
<b>4.2</b>	RCO	Euro 10.000.000,00= per sinistro
		Euro 2.000.000,00= per persona

<b>5</b>	<b>Sezione I - Retribuzioni annue lorde preventivate</b>	
<b>5.1</b>	Euro 4.500.000,00=	
	<b>Sezione II Valore preventivato del patrimonio immobiliare</b>	
<b>5.2</b>	Euro 1.000.000.000,00=	

<b>6</b>	<b>Art. 2.6 – Franchigia Sezione I e II</b>	
<b>6.1</b>	Euro 500,00= per sinistro	

<b>7</b>	<b>OFFERTA</b>	
<b>7.1</b>	<b>TASSO LORDO – Sezione I</b>	.....‰ (da applicare sulle retribuzioni annue lorde preventivate)
	Premio lordo annuo in cifre	Euro .....
	Premio lordo annuo in lettere	Euro .....
<b>7.2</b>	<b>TASSO LORDO – Sezione II</b>	.....‰ (da applicare sul valore del patrimonio immobiliare preventivato)
	Premio lordo annuo in cifre	Euro .....
	Premio lordo annuo in lettere	Euro .....

<b>8</b>	<b>Totale premio lordo annuo "Base per l'aggiudicazione" (Sezione I + Sezione II)</b>
Premio in cifre	Euro .....
Premio in lettere	Euro .....

<b>8.1</b>	<b>Rateo lordo di premio dal 30.10.2013 al 31.12.2013:</b>
<b>Periodo 30.10.2013 - 31.12.2013</b>	Premio in cifre Euro .....
	Premio in lettere Euro .....

<b>9</b>	<b>ACCETTAZIONE</b>
----------	---------------------

La Società ....., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. .... del ..... pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. .... ) n. .... del ....., dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara, il disciplinare ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

<b>10</b>	<b>CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>
-----------	---

Il Contraente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

Data      /      /

La Società

-----

Il Contraente

-----